



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 03/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di febbraio 2008 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto, nella sua qualità di mandatario di altro intermediario, un contratto di finanziamento per un importo di euro 28.800,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate mensili di euro 240,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano trattenute dall'importo finanziato, le seguenti somme: euro 838,08 per commissione bancaria; euro 542,73 per commissione di intermediazione; euro 854,50 per oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di luglio 2013, in corrispondenza della cinquantatreesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario convenuto, dal quale poteva evincersi un "rimborso commissioni di gestione" per un importo di euro 167,50.

Con reclamo, inviato per il tramite del legale di fiducia, il ricorrente ritenendo incongruo l'importo rimborsato, chiedeva la restituzione di tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati afferenti il finanziamento.

L'intermediario, nel riscontrare negativamente la richiesta, rinviava il ricorrente all'indirizzo della compagnia di assicurazioni per la restituzione del premio; quanto alle commissioni riteneva che nulla potesse essere rimborsato, oltre all'abbuono già riconosciuto in occasione del conteggio di



estinzione, trattandosi di un contratto di finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, relativa alle operazioni di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente – per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Arbitro reiterare le proprie richieste restitutorie, quantificate in euro 1.248,00 (di cui euro 468,33 con riferimento alla commissione bancaria; euro 302,83 a quella di intermediazione; euro 336,34 al premio assicurativo per il rischio vita ed euro 140,49 per il rischio impiego), oltre interessi legali e la rifusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 800,00 (oltre iva e cpa).

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto, dopo aver precisato che il ricorrente avesse presentato il ricorso senza attendere la risposta della compagnia di assicurazioni e della società mandante (pure interessate in seguito al rifiuto opposto dall'odierno resistente), precisava di aver già riconosciuto al ricorrente, in sede di conteggio estintivo, un abbuono di euro 167,50 "pari ad € 2,50 quali commissioni finanziarie pro-rata per il numero delle rate residue". Riteneva, di contro, di non dover nulla a titolo di quota parte delle commissioni accessorie, versate in relazione ad attività preliminari alla concessione del finanziamento.

Quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, alla luce del disposto dell'art. 22, della legge n. 221/2012 la quale avrebbe inequivocabilmente posto detto obbligo in capo alle compagnie di assicurazione; inoltre rilevava che la sussistenza del collegamento negoziale tra polizza e contratto di finanziamento non incideva nella titolarità del corrispondente obbligo di rimborso.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all'effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile; nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (*ex art. 125-sexies t.u.b.*), la giurisprudenza uniforme dell'ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d'Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (*cc.dd. up front*).

Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali, nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, emerge che la commissione bancaria sia stata corrisposta dal ricorrente a copertura di attività la cui natura appare sostanzialmente *up front* (quali: l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo



rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc.; *cf.* lett. a). Di conseguenza, deve essere esclusa ogni ulteriore restituzione, oltre all'abbuono già ottenuto dal ricorrente in occasione del conteggio di estinzione anticipata.

Infatti, a prescindere da ogni valutazione circa i criteri di calcolo adottati e descritti nelle controdeduzioni (invero non conformi al consolidato orientamento di questo Collegio: *cf.* *ex multis* dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013), appare incontestabile che tale abbuono – seppure nel conteggio viene riferito a commissioni di gestione non contemplate nel contratto – vengono dall'intermediario convenuto (proprio in ragione delle attività ad esse riferite) proprio alle commissioni bancarie.

Rilevato, dunque, che l'abbuono riconosciuto debba essere riferito esclusivamente alle commissioni definite bancarie e non anche a quelle di intermediazione pur previste nel contratto, deve osservarsi che queste ultime siano state trattenute a titolo di remunerazione di attività la cui natura appare eterogenea, posto che esse non sono limitate né alla fase preliminare alla concessione del prestito, né a quella esecutiva del rapporto contrattuale (1. per l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso"; 5) per la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) per le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7) per ogni altra attività svolta dall'agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede: *cf.* lett. b): l'opaca formulazione della relativa clausola contrattuale, che non consente l'identificazione della quota commissionale destinata alle sole attività *recurring*, determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata delle stesse, quantificata in euro 303,02, le quali vanno tuttavia ridotte – in ossequio al principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. – ad euro 302,84 richieste specificamente dal ricorrente.

Con riferimento alla domanda di restituzione del premio assicurativo deve ribadirsi, come già rilevato negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro (e contrariamente alla ricostruzione dell'intermediario), che la disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (*cf.* Collegio di Napoli, dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; Collegio di Roma, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012).

Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l'integrale restituzione dell'importo finanziato.

Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (*cf.* Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884).

Nel caso di specie, l'anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell'importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto.

In virtù del richiamato collegamento negoziale, l'obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non



assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione.

Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l'obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all'intermediario collocatore della polizza.

Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione di euro 477,10 le quali vanno tuttavia ridotte – in ossequio al principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. – ad euro 476,83 specificamente richieste dal ricorrente.

Il Collegio dispone, altresì, che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo, nonché il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di euro 200,00, in ragione dell'importo complessivamente riconosciuto in favore del ricorrente, di cui esse devono intendersi quali una delle componenti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 779,67, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI